Sintesi C-338/24 – 1

#### Causa C-338/24

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

# Data di deposito:

7 maggio 2024

#### Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Rouen (Corte d'appello di Rouen, Francia)

#### Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

**Appellante:** 

LF

## Appellata:

SANOFI PASTEUR S.A.

# 1. Oggetto e dati della controversia:

- Il 20 marzo 2003 LF, nata il 7 gennaio 1980, è stata vaccinata con il vaccino Revaxis, un vaccino contro la difterite, il tetano e la poliomielite, fabbricato dal laboratorio Sanofi Pasteur.
- 2 Dichiarando di aver accusato vari sintomi, infezioni e dolori a partire dal 2004 (digestione, gola, spalla, braccia, mani, cervicalgie, infezioni urinarie, lombalgie, perdita di capelli) LF ha subito ripetute assenze dal lavoro a partire dal 3 dicembre 2005.
- Sono stati effettuati vari esami medici, tra cui una biopsia muscolare del deltoide sinistro, il 31 marzo 2008, che ha rivelato una miofascite macrofagica da cui risulta la persistenza di idrossido di alluminio, adiuvante utilizzato in taluni vaccini, e LF è stata ricoverata in ospedale dal 2 al 5 aprile 2013 per tale miofascite macrofagica.

- 4 Il 2 giugno 2015 LF ha adito la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (commissione di conciliazione e di risarcimento degli infortuni medici, Francia), che ha disposto una perizia.
- La perizia ha concluso nel senso di un consolidamento avvenuto il 20 settembre 2016 nonché dell'assenza di argomenti che consentissero di affermare che la vaccinazione con il vaccino Revaxis aveva causato la patologia di cui soffriva LF. La commissione ha respinto la sua richiesta l'11 gennaio 2017.
- Con atti del 17 e del 23 giugno 2020, LF ha citato, tra l'altro, la Sanofi Pasteur dinanzi al tribunal judiciaire d'Alençon (tribunale ordinario di Alençon, Francia) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale vaccinazione. LF si è basata sia sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia sulla responsabilità per colpa.
- 7 Con ordinanza del 10 giugno 2021, il giudice istruttore del tribunal judiciaire d'Alençon (tribunale ordinario di Alençon) ha dichiarato che l'azione di LF nei confronti della Sanofi era prescritta e l'ha respinta.
- 8 Il 30 giugno 2021 LF ha proposto appello avverso tale ordinanza. Con sentenza del 31 maggio 2022, la cour d'appel de Caen (corte d'appello di Caen, Francia) ha sostanzialmente confermato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato irricevibili le domande di LF fondate sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e sulla responsabilità per colpa.
- 9 Con sentenza del 5 luglio 2023, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha cassato e annullato, sostanzialmente, la sentenza pronunciata dalla cour d'appel de Caen (corte d'appello di Caen) e ha rinviato le parti dinanzi alla cour d'appel de Rouen (corte d'appello di Rouen).
- 10 Il 18 settembre 2023 LF ha adito il giudice del rinvio.
- La presente causa solleva diverse questioni di interpretazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- Anzitutto, si pone la questione del carattere esclusivo del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi. In altri termini, può tale regime cumularsi con un altro regime di responsabilità, come quello della responsabilità per colpa, e dunque è possibile intentare un'azione sulla base di questi due regimi, come fa LF? Inoltre, nell'ambito del regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi, si pone la questione se il termine di decadenza decennale previsto all'articolo 11 della direttiva 85/374 violi il diritto di accesso al giudice. Infine, si pone la questione dell'interpretazione del termine di prescrizione triennale dell'azione di responsabilità per danno da prodotti difettosi, previsto all'articolo 10 della direttiva e, più in particolare, la questione della data da cui tale termine

inizia a decorrere, in particolare nel caso di una patologia evolutiva complessa come quella di LF.

## 2. Contesto normativo:

#### Diritto dell'Unione

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

# 13 L'articolo 10 dispone quanto segue:

"1. «Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

[…]».

## 14 L'articolo 11 dispone quanto segue:

«Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore.»

# 15 L'articolo 13 dispone quanto segue:

«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

#### 16 L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali prevede quanto segue:

«1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
- 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.».
- 17 L'articolo 47 della Carta così recita:

«Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

[...]»

## Diritto francese

Codice civile

18 L'articolo 1245-16 del Codice civile francese, che recepisce l'articolo 10 della direttiva 85/374, dispone quanto segue:

«L'azione di risarcimento basata sulle disposizioni del presente titolo si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'attore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore».

19 L'articolo 1245-15, che recepisce l'articolo 11 della direttiva 85/374, così recita:

«In assenza di colpa da parte del produttore, la responsabilità di quest'ultimo ai sensi delle disposizioni del presente capo si estingue dieci anni dopo la messa in circolazione del prodotto stesso che ha causato il danno, a meno che, durante tale periodo, il danneggiato non abbia intentato un'azione legale».

20 L'articolo 1245-17, che recepisce l'articolo 13 della direttiva 85/374, dispone quanto segue:

«Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base a un regime speciale di responsabilità.

Il produttore resta responsabile delle conseguenze della sua colpa e di quella delle persone di cui risponde».

21 L'articolo 1240 del codice civile dispone quanto segue:

«Qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale si è verificato il danno a risarcirlo».

# 3. Posizione delle parti:

## L'appellante

Sul carattere esclusivo del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi

- LF sostiene di avere il diritto di citare in giudizio la Sanofi Pasteur sia sulla base della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi degli articoli 1245 e seguenti del codice civile, sia sulla base della responsabilità per colpa di cui agli articoli 1240 e 1241 del medesimo codice. Infatti, nonostante i numerosi segnali d'allarme sugli effetti del suo vaccino contenente alluminio, la Sanofi Pasteur non ha reagito in alcun modo, non ha effettuato alcuna ricerca né esercitato alcuna sorveglianza dopo la commercializzazione del Revaxis, che avrebbe consentito a LF di decidere con cognizione di causa sull'opportunità di farsi vaccinare, quando invece non si trattava di una vaccinazione obbligatoria.
- 23 La Sanofi Pasteur ha così commesso un fatto colposo, che si distingue dal difetto di sicurezza del prodotto.

Sulla decadenza dell'azione di LF fondata sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

- LF sostiene che il termine di decadenza di dieci anni previsto dall'articolo 1245-15 del codice civile sia contrario alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la priverebbe del suo diritto di accesso al giudice, quando invece la sua patologia è complessa ed evolutiva.
- La direttiva 85/374, che è stata recepita nell'ordinamento francese agli articoli 1245 e seguenti del codice civile, non è adatta al settore della salute e al risarcimento del danno biologico. Il termine di dieci anni può iniziare a decorrere solo dal giorno in cui LF è venuta oggettivamente a conoscenza dei suoi diritti, nel caso di specie il 17 ottobre 2016, data di deposito della perizia.

Sulla prescrizione dell'azione di LF

26 LF sostiene che il termine di prescrizione di tre anni previsto all'articolo 1245-16 del codice civile ha iniziato a decorrere solo dalla data di conoscenza del danno e,

poiché LF ha subito un danno biologico derivante da una patologia evolutiva, tale data è quella del suo consolidamento.

## L'appellata

Sul carattere esclusivo del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi

- La Sanofi Pasteur sostiene che la miofascite è una reazione infiammatoria del tessuto muscolare localizzata al punto di iniezione del vaccino e che gli esperti non hanno mai stabilito un legame tra i disturbi lamentati da LF e la vaccinazione con Revaxis. Le opinioni sulle quali si fonda LF per sostenere il contrario appartengono a una dottrina minoritaria.
- La colpa addebitatale da LF, consistente in un difetto di vigilanza o di sorveglianza sul proprio prodotto una volta commercializzato, non è distinta dall'asserito difetto di sicurezza opposto a titolo di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la sola applicabile nel caso di specie, cosicché l'azione di responsabilità per colpa esercitata da LF è irricevibile.
- 29 La Sanofi Pasteur sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, solo il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi è applicabile ove si intenda perseguire un inadempimento dell'obbligo di sicurezza, regime che peraltro è di ordine pubblico.
- 30 La giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) in materia, che risulta in particolare da varie sentenze del 15 novembre 2023, rende necessario sollevare una questione pregiudiziale su tale punto.
  - Sulla decadenza dell'azione di LF fondata sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
- La responsabilità della Sanofi Pasteur si è estinta in quanto sono trascorsi più di dieci anni dall'immissione sul mercato del suo vaccino, considerato che LF è stata vaccinata il 20 marzo 2003 e che i disturbi da essa menzionati si sono manifestati entro il termine di dieci anni per agire in giudizio. Tale disposizione deriva dall'articolo 11 della direttiva 85/374, che è conforme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed è stata recepita all'articolo 1245-15 del codice civile e si applica ai vaccini e ai prodotti sanitari.

Sulla prescrizione dell'azione di LF

La Sanofi Pasteur sostiene che l'azione di LF è prescritta in applicazione dell'articolo 1245-16 del codice civile, che non fa riferimento al consolidamento, bensì alla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, posto che LF non presenta patologie evolutive secondo i periti che l'hanno esaminata, che tali

periti hanno fissato una data di consolidamento al 20 settembre 2016 e che LF non contesta tale data di consolidamento.

# 4. Valutazione della Cour d'appel de Rouen (Corte d'appello di Rouen)

Sul carattere esclusivo del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi

- Con sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez (C-183/00, EU:C:2002:255), la Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue:
  - «25. Ne consegue che il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima.
  - 26. A tale riguardo occorre rilevare in primo luogo che la direttiva, come emerge dal suo primo considerando, istituendo un regime di responsabilità civile armonizzato dei produttori per i danni causati dai prodotti difettosi, risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori.
  - 27. Va osservato, in secondo luogo, che diversamente, ad esempio, dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la direttiva non contiene alcuna disposizione che autorizzi esplicitamente gli Stati membri ad adottare o mantenere, sulle questioni che essa disciplina, disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori.
  - 28. Occorre rilevare in terzo luogo che il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l'armonizzazione non sia completa.
  - 29. Infatti, se gli artt. 15, n. 1, lett. a) e b), e 16 della direttiva consentono agli Stati membri di derogare alla disciplina stabilita da quest'ultima, tali possibilità di deroga ineriscono solo ad aspetti elencati tassativamente e individuati in modo rigoroso. Inoltre, esse sono soggette a requisiti in ambito di valutazione in vista di una maggiore armonizzazione, alla quale fa espressamente riferimento il penultimo 'considerando' della direttiva. A tale riguardo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374 (GU L 141, pag. 20), la quale, includendo i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva, ha eliminato l'opzione offerta dall'art. 15, n. 1, lett. a), di quest'ultima, illustra tale sistema di armonizzazione evolutiva.

- 30. Pertanto, l'art. 13 della direttiva non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca dalla disciplina prevista dalla direttiva.
- 31. Il riferimento, nell'art. 13 della direttiva, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva, che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa.
- 32. Inoltre, il riferimento, nel suddetto art. 13, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato, secondo quanto emerge dal tredicesimo 'considerando', terza parte della frase, nel senso che riguarda un regime proprio, limitato a un settore produttivo determinato (v. sentenze pronunciate in data odierna, causa C-52/00, Commissione/Francia, [Racc. pag. I-3827], punti da 13 a 23, e causa C-154/00, Commissione/Grecia, [Racc. pag. I-3879], punti da 9 a 19).
- 33. Si deve invece ritenere che un regime di responsabilità del produttore che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva e che non sia limitato a un settore produttivo determinato non rientri in alcuno dei regimi di responsabilità ai quali si riferisce l'art. 13 della direttiva. Tale disposizione non può dunque essere invocata in tal caso per giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali che offrano una maggiore tutela rispetto a quelle della direttiva.
- 34. Si deve quindi risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 13 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato.»
- Fino al 15 novembre 2023, la Cour de cassation (Corte di cassazione) precisava che, sebbene il regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi non destinati ad uso professionale né utilizzati per tale uso non escluda l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ciò avviene tuttavia a condizione che tali regimi si basino su elementi diversi da quello di un difetto di sicurezza del prodotto controverso, quali la garanzia dei vizi occulti o la colpa.

- In varie sentenze del 15 novembre 2023 (22-21.174, 178, 179, 180), la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha stabilito che «la vittima di un danno attribuito a un prodotto difettoso può intentare un'azione di responsabilità contro il produttore sulla base del secondo di questi testi [1240 del Codice civile], se dimostra che il suo danno deriva da un fatto colposo commesso dal produttore, come il fatto di aver mantenuto in circolazione il prodotto di cui conosceva il difetto o ancora di aver mancato al proprio dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto.»
- Si pone quindi la questione dell'interpretazione della norma stabilita dall'articolo 13 della direttiva 85/374. La cour d'appel (corte d'appello) solleverà su questo punto la prima questione pregiudiziale.
  - Sulla decadenza dell'azione di LF fondata sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
- Il motivo d'appello dedotto da LF è diretto a contestare la conformità dell'articolo 1245-15 del codice civile, che recepisce una direttiva europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si chiede pertanto a un giudice nazionale di valutare la conformità all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali di una direttiva europea avente un valore normativo sovranazionale in applicazione dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- Poiché né il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né la Carta dei diritti fondamentali, né la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevedono norme di conflitto tra i due ordinamenti giuridici, occorre adire la Corte di giustizia su questo punto. La cour d'appel (corte d'appello) solleverà al riguardo la seconda questione pregiudiziale.
  - Sulla prescrizione dell'azione di LF
- 39 Su tale punto, la cour d'appel (corte d'appello) fa riferimento all'articolo 10 della direttiva 85/374 e all'articolo 1245-16 del codice civile, che recepisce l'articolo 10.
- Essa ricorda che, nella sentenza di rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 1245-16 del codice civile, l'azione di risarcimento fondata sulle disposizioni degli articoli 1245 e seguenti di tale codice si prescrive entro un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'attore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore. A tal riguardo, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha dichiarato che, in caso di danno biologico, per data della conoscenza del danno deve intendersi quella del consolidamento, che è la sola a consentire all'attore di misurare l'entità del proprio danno. In caso di patologia evolutiva, che renda impossibile la fissazione di una data di consolidamento, il termine di prescrizione fissato dal testo citato non può iniziare a decorrere.

- 41 Su tale punto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) aveva contestato alla cour d'appel de Caen (corte d'appello di Caen) di aver dichiarato irricevibili le domande di LF fondate sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, facendo valere il fatto che LF si era sottoposta, nel 2013, a molteplici esami e controlli per le sue varie patologie, la maggior parte delle quali manifestatesi tra il 2004 e il 2007, e che, al più tardi il 15 ottobre 2013, giorno dell'ultimo esame medico, ella aveva quindi una conoscenza precisa del proprio danno.
- La Cour de cassation (Corte di cassazione) aveva ritenuto che, pronunciandosi in tal senso, senza verificare se il danno di LF fosse consolidato e, in mancanza, se la sua patologia presentasse un carattere evolutivo tale da ostacolare il consolidamento, la cour d'appel de Caen (corte d'appello di Caen) non aveva fornito un fondamento giuridico per la propria decisione.
- 43 La cour d'appel de Rouen (corte d'appello di Rouen) rileva che l'interpretazione data all'articolo 1245-16 del codice civile, che recepisce l'articolo 10 della direttiva 85/374, assimila la «data in cui l'attore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno» alla data di consolidamento. Poiché il consolidamento si definisce come il momento a partire dal quale lo stato della vittima del danno biologico non è più evolutivo, ne consegue che, in presenza di una patologia evolutiva risultante da un prodotto difettoso, la prescrizione prevista da questi due testi normativi non può iniziare a decorrere.
- 44 Si pone quindi la questione dell'interpretazione della norma di cui all'articolo 10 della direttiva 85/374, che rende necessario adire la Corte di giustizia su questo punto. In tale contesto, la cour d'appel (corte d'appello) solleverà la terza questione pregiudiziale.

#### 5. Questioni pregiudiziali:

- La cour d'appel (corte d'appello) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
  - 1) se l'articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985, nella sua interpretazione risultante dalla sentenza del 25 aprile 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contro Medicina Asturiana SA., causa C-183/00), secondo cui il danneggiato può avvalersi di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi rispetto al regime istituito dalla direttiva, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere all'autore del danno un risarcimento sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, facendo valere, in particolare, il fatto che il prodotto sia stato mantenuto in circolazione, l'inadempimento del dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto.
  - 2) se l'articolo 11 della direttiva 85/374/CEE, del 25 luglio 1985, secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della direttiva si estinguono alla

scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario alle disposizioni dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di un danno evolutivo causato da un prodotto difettoso del suo diritto di accesso al giudice.

3) se l'articolo 10 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, che fissa come *dies a quo* del termine di prescrizione di tre anni «la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno», possa essere interpretato nel senso che tale termine può decorrere solo dal giorno in cui è nota l'integralità del danno, in particolare con la fissazione di una data di consolidamento, che si definisce come il momento a partire dal quale lo stato della vittima di un danno biologico non è più evolutivo, cosicché, nel caso di patologia evolutiva, la prescrizione non inizia a decorrere, e non invece dal giorno in cui il danno si è manifestato in modo certo, in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione.